

Gli schiamazzi reiterati dei minori all'interno di un condominio possono essere causa di una "sanzione penale" per i genitori!

di Eugenio Gargiulo

Quando in estate le scuole "chiudono i battenti" e cominciano le sospirate e lunghe "vacanze" , centinaia di migliaia di piccoli e giovani studenti , per almeno tre mesi, "sfogano" tutto il loro entusiasmo in interminabili partite a pallone e tanti altri giochi che hanno, spesso , come luogo scelto come "campo" , i vari **cortili condominiali** di appartenenza.

Fin qui niente di male, ma se i propri figli "urlano" e producono continui "**schiamazzi**" ,all'interno di un **condominio**, specialmente negli orari di riposo, i genitori rischiano di pagare una multa salata!

Lo ha affermato il Tribunale di Foggia , sezione penale, richiamando un recentissimo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che invita i genitori a vigilare sui propri figli per evitare che i **minori** possano arrecare disturbo con i propri "schiamazzi" agli altri condomini/vicini di casa. (vedasi in tal senso Cass. Pen., sentenza n. 23862/2010)

Il caso esaminato dal Tribunale di Foggia ha riguardato due genitori che sono stati, per l'appunto, condannati a pagare 50 euro di multa per il reato punito dall'art. 659 del codice penale (**Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone**) perchè non avevano vigilato sui propri due figli minori per evitare che i piccoli arrecassero disturbo ad "un numero indeterminato di condomini", giocando con il pallone nel cortile condominiale durante le prime ore del pomeriggio.

I genitori dei minori si erano difesi in giudizio sostenendo la tesi giuridica che il disturbo "illecito" ,previsto dall'art. 659 c.p., non si identifica con qualsiasi molestia, bensì con una sensibile alterazione delle normali condizioni in cui si svolgono il riposo, le occupazioni o le altre attività previste dalla norma. Ne deriva, quindi, che ai fini della configurabilità di tale reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da superare i limiti della normale **tollerabilità**, anche in relazione alla loro intensità, in modo da recare pregiudizio alla **tranquillità pubblica**, ovvero alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone, anche se non è

necessario che siano state tutte disturbate in concreto (così infatti, Tribunale Genova, sez. III, 07 novembre 2009, n. 4565)

I ragazzi ,cioè, si erano limitati a giocare a pallone , e la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso andava fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (condominio), non assumendo rilievo assorbente le lamentele di una o più persone/condomini.

Per i genitori la contravvenzione contemplata dall'art. 659 c.p. non può sussistere allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento del danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.

Ma il Tribunale di Foggia non ha inteso aderire a tale orientamento , affermando in sentenza che ".in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sé, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi devono avere tale potenzialità diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialità di essere sentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possano lamentare. (in tal senso, infatti, Cassazione penale , sez. I, 05 febbraio 1998, n. 1406)

A tal proposito, ha concluso poi il Tribunale dauno, è opportuno chiarire, che l'art. 32 della Costituzione impone la tutela del bene della salute di ciascun cittadino, di tutta evidenza turbato da rumori come quelli addebitati agli imputati (in quanto genitori dei minori), ma detto diritto non

necessariamente ed esclusivamente deve essere salvaguardato dalla norma penale, la cui intrinseca natura di rimedio legislativo per comportamenti, non altrimenti giuridicamente rimediabili, impone all'interprete una lettura della stessa non dilatata oltre il suo significato letterale strettamente correlato con il bene giuridico direttamente tutelato, essendo apprestati dall'ordinamento giuridico altri rimedi, come, ad esempio, quello del risarcimento del danno in sede civile.



ANACI

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari

Sede Provinciale di Napoli

Via Foria, 93 - 80137 Napoli (Italia)

Tel. +39 081 5519268 -081 447343

Fax +39 081 447344

E-mail: info@anaci.napoli.it

web: www.anaci.napoli.it